



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

Mediatori Marittimi

L'attività di mediatore marittimo è svolta da coloro che esercitano professionalmente l'attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.

Normativa

Il [D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - entrato in vigore l'8 maggio 2010 all'art. 75 ha modificato la normativa preesistente, sopprimendo il Ruolo dei Mediatori marittimi - Sezione Ordinaria - (tenuto a livello interprovinciale dalla Camera di commercio di Ravenna) mantenendo però i requisiti morali e professionali prescritti dalla normativa di settore.

Il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, entrato in vigore dal 12 maggio 2012, ha completato la riforma del settore modificando la disciplina per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo.

Il Ruolo Interprovinciale, originariamente strutturato in due sezioni - ordinaria e speciale - rimane in vigore solo per la **sezione speciale** riservata ai mediatori marittimi pubblici, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alla pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Dal 12 maggio 2012 la denuncia dell'esercizio dell'attività di mediatore marittimo deve essere presentata al Registro delle Imprese unicamente con la modalità telematica della "Comunicazione Unica" realizzata con il software [DIRE](#) o equivalenti, allegando il "Modello Mediatori Marittimi" compilato nella sezione "SCIA" e "sezione Requisiti". **La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.**

Informazioni di dettaglio in merito a questo e gli altri adempimenti sono contenute nella "[Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Mediatore Marittimo](#)".

L'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica dichiarazioni sostitutive contenute nella

SCIA e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la regolarizzazione della stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.

La denuncia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti [dall'art. 7 della legge 12 marzo 1968 n. 478](#) per l'esercizio dell'attività.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le successive modifiche inerenti l'attività e i soggetti in possesso dei requisiti generali, professionali e morali.

- [Legge 12 marzo 1968 n. 478](#) (Ordinamento della professione di mediatore marittimo)
- [D.M. 10 dicembre 1968](#) (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali sono istituiti i ruoli dei mediatori marittimi)
- [D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66](#) (Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo)
- [Art.19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.](#) (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)
- [art. 75 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006 /123/CE relativa ai Servizi del Mercato Interno"](#)
- [Circolare Mi.S.E. n. 3637/C del 10 agosto 2010](#)
- [D.M. 26 OTTOBRE 2011 "Modalità di iscrizione nel Registro imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attività di Mediatore Marittimo disciplinata dalla legge 12.03.1968, n. 478, in attuazione degli artt. 75 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59".](#)

Periodo transitorio

L'articolo 11 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 stabilisce e regola un periodo di transizione dalla precedente disciplina del settore stabilendo, per le imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto sono attive ed iscritte nella sezione ordinaria del Ruolo interprovinciale, l'obbligo di presentare al Registro delle imprese - entro il 30 settembre 2013 - esclusivamente con la modalità della "Comunicazione Unica" realizzata con il software Starweb o equivalenti - il modello "MEDIATORI MARITTIMI" compilato nella sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" per ciascuna sede o unità locale. Decorso inutilmente detto termine l'Ufficio del Registro delle imprese provvederà all'inibizione della continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.

Per la persona fisica l'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

L'imposta di bollo e i diritti di segreteria sono quelli previsti per le corrispondenti pratiche Registro

delle imprese per l'iscrizione / modifica / cancellazione dell'attività da parte dell'impresa individuale o della società.

Incompatibilità, Requisiti e Sanzioni

Incompatibilità

L'esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Requisiti

I requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:

- dal titolare dell'impresa individuale;
- da tutti i legali rappresentanti in caso di società, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.

Requisiti morali

- non essere interdetto o inabilitato;
- non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;

Requisiti professionali

- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- avere superato l'**esame** volto ad accertare il requisito professionale;

in alternativa a quest'ultimo requisito:

- essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività;
- essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime).

Requisiti finanziari

L'impresa deve effettuare il deposito cauzionale a favore della Camera di commercio ha presentato la SCIA a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività il cui importo è pari a:

- €. 258,23 (per l'attività corrispondente all'iscrizione nella ex sezione ordinaria del Ruolo) oppure a

- €. 516,46 (per l'attività corrispondente all'iscrizione nella sezione speciale del Ruolo).

La cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, oppure tramite versamento c/o la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Con la cessazione dell'attività l'impresa potrà richiedere lo svincolo della suddetta cauzione.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività (art. 4 del D.M. 26.10.2011).

Esami

A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011, gli esami continuano ad aver luogo presso la CCIAA in cui era istituito il ruolo.

La Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna (competente per i residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Ravenna, Bologna, Ferrara - D.M. 10.12.1968), provvede ad organizzare la sessione d'esame, assicurando la massima pubblicità anche con l'inserzione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Validità degli esami

Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l'attività **entro cinque anni** dalla data dell'esame.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Modalità di iscrizione

Il Mediatore Marittimo che intende iniziare l'attività, deve inviare al Registro Imprese la pratica telematica con l'applicativo [DIRE](#) (Depositi e Istanze al Registro Imprese), compilando in ogni sua parte il modello della SCIA (**Modello Mediatori Marittimi** - Allegato A del D.M., codificato C36), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali, professionali, morali e finanziari.

I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un **modello intercalare "REQUISITI"** (Allegato B del D.M.).

- Occorre inoltre integrare la Comunicazione Unica, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa societaria, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:

- **Diritti di Segreteria** relativi alla pratica **Registro Imprese/REA**
- Imposta di **Bollo** virtuale di **Euro 17,50** in caso di iscrizione di impresa individuale.
- scansione della documentazione attestante la costituzione della **cauzione di € 258,23** di cui

all'art.23 della legge 478/1968 (firmata digitalmente).

L'**originale della documentazione inerente la cauzione** deve essere **depositato entro 7 giorni** al competente Ufficio della Camera di Commercio.

Tempi di iscrizione

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** viene esaminata **entro 60 giorni** dalla presentazione.

Sanzioni

Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 della legge n. 478/12.03.1968, richiamato dall'articolo 75 comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010, consistono nei provvedimenti di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività. Tali sanzioni sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell'art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010 e dell'art. 22 della legge n. 478/1968.

Cessazione dell'attività

Per comunicare la cessazione dell'attività di mediatore marittimo, occorre inviare al Registro Imprese la pratica telematica di denuncia al REA di cessazione dell'attività ed allegare il Modello Mediatori Marittimi (codificato C36), compilando il "Riquadro svincolo della cauzione" della sezione "Modifiche", al fine di richiedere lo svincolo del deposito cauzionale presso la Camera di commercio, di cui all'art. 23 della Legge 12 marzo 1968 n.478.

Iscrizione Apposita Sezione REA:

A regime: i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, **entro 90 giorni a pena di decadenza**, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del "Modello Mediatori Marittimi" codificato C36 (art.7 comma 1 D.M. 26.10.2011 relativo ai mediatori marittimi).

Tessera personale di riconoscimento

L'Ufficio del Registro delle imprese, su apposita richiesta del mediatore marittimo in attività, rilascia una tessera personale di riconoscimento conforme al modello di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011. La tessera, valida per due anni, reca la fotografia e gli estremi identificativi del possessore, con l'indicazione della data di "iscrizione" e della data di "scadenza".

In caso di presentazione della pratica di inizio dell'attività, la tessera può essere richiesta contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

A chi può essere rilasciata la tessera personale di riconoscimento

La tessera può essere rilasciata solo alle persone fisiche che a qualunque titolo (titolare, socio, amministratore, collaboratore, ecc.) svolgono attività di mediatore marittimo per conto di un'impresa costituita in forma individuale ovvero in forma societaria.

La tessera ha una durata di due anni, deve recare gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di iscrizione e della data di scadenza. Alla scadenza dei due anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà presentare la richiesta di rinnovo della tessera.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione marittima, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'ufficio del Registro delle imprese.

La tessera non può essere rilasciata a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo (art. 8 del Decreto ministeriale).

Modalità di richiesta

La richiesta della tessera deve essere presentata con modalità telematica al Registro delle imprese - mediante l'applicativo [DIRE](#), oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale - compilando il Campo "NOTE" evidenziando che la pratica è presentata al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento per l'attività di mediatore marittimo. Alla pratica telematica deve essere allegato un file in formato PFD/A firmato digitalmente che contiene la foto del richiedente.

La tessera è valida per due anni dalla data del rilascio; alla scadenza l'interessato che prosegue l'attività dovrà presentare con la medesima modalità la richiesta di rinnovo della tessera, restituendo contestualmente quella non più valida.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediatore marittimo, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento.

Caratteristiche della fototessera da allegare alla richiesta

La foto deve avere le seguenti caratteristiche, consuete a questa tipologia di documento:

- proporzioni circa 4 (altezza) : 3 (larghezza);
- la foto deve essere recente e mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
- deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
- non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto.

Diritto di segreteria e imposta di bollo per il rilascio della tessera personale

Costo della tessera:

Euro 25,00 per diritti di segreteria

Euro 16,00 per l'imposta di bollo assolta virtualmente

Gli importi saranno addebitati dal richiedente nel conto "Telemaco pay" della pratica telematica.

Modalità di consegna della tessera personale

L'Ufficio Registro delle imprese comunica all'interessato quando la tessera è disponibile per il ritiro.

La consegna della stessa, nei giorni e negli orari di apertura della Camera di Commercio, potrà essere effettuata esclusivamente in presenza dell'interessato munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della sua identificazione da parte del personale camerale.

Il Mediatore Marittimo Pubblico

Il Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi (per le province di RA - BO - FE) rimane in vigore per la Sezione Speciale riservata ai **Mediatori Marittimi Pubblici**, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e di ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

Per l'esercizio dell'attività di **mediatore marittimo pubblico**, è obbligatoria l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo.

Il **requisito professionale** per l'iscrizione è costituito dall'esame.

L' esame, i cui argomenti sono indicati dall'**art. 11** del D.P.R. n.66/1973, consiste in due prove scritte ed una orale. ([scarica materie d'esame](#)).

Requisiti di carattere generale e morale: tali requisiti sono i medesimi relativi all'attività di mediatore marittimo della sezione ordinaria dell'ex ruolo.

Requisiti finanziari:

Per l'iscrizione di cui alla sezione speciale del ruolo di mediatore marittimo pubblico, è obbligatorio effettuare il deposito della **cauzione** (di cui all'art.23 comma 2 della legge 478/1968), **pari a € 516,46**.

DIRITTI E BOLLI

- Diritti di Segreteria di Euro 31,00
- Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617

-
- Marca da bollo vigente sulla domanda di iscrizione
 - Originale della documentazione relativa a deposito cauzione.